



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI POPOLO | ANGELO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FRASCA | AVV FERDINANDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | STRACCIA | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 531/14

depositato il 06/05/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302910/2013 IRES-ALTRO 2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302910/2013 IVA-ALTRO 2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302910/2013 IRAP 2011

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

PM GESTIONI SRL

VIA CARDITO 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 531/14

UDIENZA DEL

23/09/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

244/05/15

PRONUNCIATA IL:

23/09/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/03/2015

Il Segretario

Antonio Fabiano

L' Ufficio ha accertato, per l' anno in epigrafe indicato, a carico della società ricorrente (esercente attività di ristorante e sala cerimonie), un volume di affari superiore al dichiarato e mancata registrazione di operazioni imponibili.

L' Ufficio, evidenziato che riteneva elevato l' importo dei costi per materie prime ed eccessivo lo scarto tra ricavi ed utili dichiarati e che ravvisava non giustificati gli stessi in termini di convenienza dell' attività imprenditoriale, ha accertato il maggior volume di ricavi e di imponibile indicati con l' avviso di accertamento, procedendo, dopo aver individuato l' ammontare dei ricavi nei vari giorni di attività e la media dei ricavi dei giorni in cui questi erano stati dichiarati in misura ritenuta adeguata all' incidenza dei costi e al conseguimento di adeguata remunerazione, a rideterminare in misura pari alla detta media i ricavi dichiarati per i giorni per i quali gli stessi erano stati indicati in misura ravvisata insufficiente rispetto all' incidenza del costo del venduto per materie prime e dipendenti e rispetto alla misura necessaria per conseguirsi adeguata remuneratività dell' attività.

La società ha impugnato il detto avviso con ricorso con il quale contesta l' operato dell' Ufficio, deducendo l' illegittimità del ricorso all' accertamento induttivo, in assenza delle condizioni previste dal Legislatore, nonché l' illegittimità dell' accertamento per motivazione carente ed illogica (con adozione di metodo di metodo di ricalcolo irriuale e non conforme a quelli corretti ed usualmente adottati), nonché l' inesattezza della ricostruzione del volume d' affari per errato calcolo delle quantità di pane utilizzato e per mancata considerazione dell' esattezza, dimostrata in sede di contraddittorio, delle quantità dichiarate di tovaglioli, bottiglie, salumi, carne, pesce, pasta impiegati.

L' Ufficio, costituitosi con memoria con cui impugna il ricorso, rivendica la legittimità dell' accertamento.

Il ricorso merita accoglimento.

L' Ufficio ha esperito accertamento induttivo senza indicare irregolarità o inesattezze tali da giustificare il disattendere della contabilità, essendosi limitato ad assumere che riteneva eccessiva l' incidenza del costo – per materie prime e dipendenti – del venduto ed elevato lo scarto tra ricavi ed utili dichiarati e che ravvisava non giustificati gli stessi in termini di convenienza dell' attività imprenditoriale. Nel merito, l' Ufficio ha accertato il maggior volume di ricavi e di imponibile indicati con l' avviso di accertamento, procedendo, dopo aver individuato l' ammontare dei ricavi nei vari giorni di attività e la media dei ricavi dei giorni in cui questi erano stati dichiarati in misura ritenuta adeguata all' incidenza dei costi e al conseguimento di adeguata remunerazione, a rideterminare in misura pari alla detta media i ricavi dichiarati per i giorni per i quali gli stessi erano stati indicati in misura ravvisata insufficiente rispetto all' incidenza del costo del venduto per materie prime e dipendenti e rispetto alla misura necessaria per conseguirsi adeguata remuneratività dell' attività.

Orbene, il predetto procedimento appare immotivato, non logico, non sorretto da alcun criterio di obbiettività, ed è illegittimo e non condivisibile, come insegna anche dalla Giurisprudenza consolidata che afferma che " In presenza di dichiarazione e di contabilità regolarmente tenu-

ta, può precedersi ad un accertamento induttivo del reddito - a norma dell' art. 39 comma 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - solo facendo applicazione di presunzioni aventi caratteri di gravità, precisione e concordanza " (Comm. centrale imposte sez. XXV, 27 aprile 1992 n. 3155, Comm. trib. centr. 1992, I, 313; conformi: Comm. centrale imposte sez. XXV, 24 gennaio 1992 n. 473, Riv. dir. tributario 1992, II, 841; Comm. centrale imposte sez. XXV, 19 giugno 1992 n. 4134, Comm. trib. centr. 1992, I, 535; Comm. centrale imposte sez. VII, 3 gennaio 1992 n. 30, Comm. trib. centr. 1992, I, 5; Comm. centrale imposte sez. II, 23 marzo 1992 n. 2224, Comm. trib. centr. 1992, I, 233; Comm. centrale imposte sez. XVI, 4 giugno 1992 n. 3868, Comm. trib. centr. 1992, I, 465; Cassazione civile sez. I, 7 febbraio 1992 n. 1376; Cassazione civile sez. I, 2 febbraio 1991 n. 1025; Comm. centrale imposte sez. XIV, 5 luglio 1991 n. 5240, Rass. imp. 1992, 545), requisiti che non possono riconoscersi in una quantificazione dell' ammontare dei ricavi dei giorni considerati " negativi " in misura pari alla media dei ricavi dei giorni considerati " positivi ", trattandosi di ipotesi e presunzioni formulate senza che alcuna prova e dimostrazione sia stata data dell' esattezza e della rispondenza al reale di tali presunzioni.

Risulta quindi evidente che l' Ufficio ha fatto ricorso al metodo induttivo, senza offrire la pur dovuta motivazione (con conseguente fondatezza della doglianza avanzata dal ricorrente), atteso che dalle deduzioni formulate con l' atto impugnato non è dato rilevare quali sarebbero gli elementi e le irregolarità determinati la generale non fidefacienza della contabilità, che costituisce condizione necessaria per il ricorso al metodo induttivo.

Peraltro, non appare condividibile l' operato dell' Ufficio, che è pervenuto ad accertare l' assunto maggior ammontare di ricavi, solo mediante la quantificazione dell' ammontare dei ricavi dei giorni considerati " negativi " in misura pari alla media dei ricavi dei giorni considerati " positivi ", trattandosi di ipotesi e presunzioni formulate senza che alcuna prova e dimostrazione sia stata data dell' esattezza e della rispondenza al reale di tali presunzioni, e presumendo il conseguimento, nei giorni " negativi ", di ricavi ed utili superiori a quelli dichiarati senza dare alcuna dimostrazione dell' esattezza del detto proprio assunto presuntivamente formulato, e della non rispondenza al vero del diverso assunto della ricorrente.

Tanto costituisce indubbiamente ulteriore elemento contrario alla legittimità e condividibilità dell' accertamento, atteso che il dato medio relativo solo ad alcuni dei ricavi ed utili conseguiti solo in alcuni giorni, non integrano un fatto certo e tantomeno accertato, e non può, pertanto, da solo, senza il conforto di altri elementi, sia pure parimenti indiziari, configurare una prova per presunzioni (Cassazione civile, sez. trib., 29 novembre 2000, n. 15310).

Non appare condivisibile l' operato dell' Ufficio, che è pervenuto ad accertare i presunti ricavi attribuiti alla ricorrente mediante mera presunzione, invero immotivata e non ammissibile.

Si aggiunga che la ricorrente ha indicato con precisione e puntigliosità i riscontri dimostrativi della esattezza e rispondenza al reale del numero e quantità dichiarati relativamente alle materie prime (tovaglioli, bottiglie, salumi, carne, pesce, pasta) normalmente considerate nelle metodologie tipiche di accertamento utilizzate dall' Ufficio, e che l' Ufficio sul punto non ha formulato alcuna contestazione e non ha evidenziato alcun elemento specifico in contrario.

Inoltre, deve evidenziarsi che l' Ufficio ha esperito l' accertamento, la ricostruzione ed il calcolo

U. R. d.

di cui sopra sulla scorta e procedendo ad una serie " a cascata " di presunzioni ed ipotesi.

Segnatamente, in base al dato ritenuto certo ed accertato della misura dei costi per materie prime e personale, l' Ufficio ha tratto il dato desunto dell' entità minima da ritenersi conseguita in ciascun giorno; partendo da tale dato presunto l' Ufficio ha tratto la sub-presunzione di inveridicità dei ricavi ed utili dichiarati, per alcuni giorni, in misura inferiore alla detta entità minima; partendo da tale dato sub-presunto l' Ufficio ha tratto la sub-sub-presunzione che l' ammontare dei detti ricavi ed utili sia stata in realtà superiore a quella dichiarata; partendo da tale dato sub-sub-presunto l' Ufficio ha tratto la sub-sub-sub-presunzione che l' ammontare dei detti ricavi ed utili sia stata pari alla media dei ricavi dichiarati per il giorni " positivi ".

Oltre all' illegittimo *praesumptum de praesumpto* evidentemente ravvisabile nel sopra descritto procedimento logico (*La presunzione è mezzo di prova consistente nella deduzione di un fatto ignoto direttamente ed immediatamente da fatti e circostanze noti, purché questi siano gravi, precisi e concordanti, ed è pertanto inconcepibile nel nostro ordinamento la doppia presunzione (praesumptum de praesumpto), cioè la presunzione fondata su un'altra presunzione - nella fattispecie l'ufficio trasse dai fatti rilevati in sede ispettiva la presunzione di un reddito ricavato dal contribuente, e sulla base di questa presunzione dedusse l'altra presunzione di un utile netto, determinato percentualmente al ricavo -* Commiss. Trib. Centr., 21 settembre 1990, n. 5985; Comm. Trib. Centr., 1990, I, 653-), non può sottacersi che le suddescritte presunzioni, oltre che immotivate e tratte senza adeguata spiegazione, risultano anche formulate senza alcuna prova e dimostrazione di esattezza, con la conseguenza di sussistenza di evidente ulteriore profilo di legittimità dell' atto impugnato, atteso che, in tema di contenzioso tributario, l' impugnazione da parte del contribuente, dell' avviso di accertamento, sia pure con la semplice deduzione della nullità per difetto o vizio di motivazione, contiene un' implicita negazione dell' assunto in fatto dell' Ufficio, "*..il quale ha pertanto l' onere di provare in giudizio un tale valore, indipendentemente da qualsiasi iniziativa della Commissione adita*" (Cassazione civile, sez. trib., 29 agosto 2000, n. 11314, Giust. civ. Mass. 2000, 1856; Cassazione civile, sez. I, 16 gennaio 1997, n. 414, GT Riv. giur. trib. 1997, 1122), e, pertanto, non essendo offerto dall' Ufficio alcun altro riscontro e prova di veridicità delle circostanze da esso presunte, gli atti in esame e la pretesa dell' Ufficio devono essere disattesi, in quanto "*anche nel processo tributario, l' Ufficio finanziario ha l' onere di provare, come qualsiasi creditore, i fatti che danno fondamento alla pretesa creditoria azionata; pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha l' onere di provare i presupposti del tributo reclamato, provando i fatti e le circostanze indicati nella motivazione dell' avviso di accertamento nonché gli elementi utilizzati per la quantificazione dell' obbligazione tributaria, e deve ritenersi null' l' accertamento che non abbia assolto a tale onere probatorio*" (Comm.trib. prv-dstr. Milano, sez. XXXIV, 11 dicembre 1995, n. 261, Bollettino trib. 1996, 558).


Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Avellino, li 23 settembre 2014

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

